SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO PER L'ANNO 2005

Art. 10

Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno

Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128:

1) al primo comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "su cose antiche o usate";

2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo comma";

b) all'articolo 138, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata".

Versione in vigore dal 16 dicembre 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005
Estremi	Legge 28 novembre 2005, n. 246
Capo	II — Altri interventi normativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/semplificazione-e-riassetto-normativo-per-l-anno-2005/art-10-disposizioni-in-materie-di-competenza-del-ministero-dell-interno

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it